

COMUNE DI MONALE

REGOLAMENTO COMUNALE DELL' "ORTO SOCIALE DI PASQUALINE ALMA SIGLIANO"

Approvato con deliberazione n. 9 del Consiglio Comunale in data 8.04.2014.

Art.1 - L'Amministrazione Comunale offre ai cittadini che non abbiano altre opportunità, la possibilità di coltivare esclusivamente per uso familiare un piccolo appezzamento di terra. Il servizio, denominato "orti sociali", mira a favorire attività occupazionali quale stimolo alla partecipazione dei diversi momenti di vita collettiva, sviluppo di sana e proficua attività motoria, possibilità di aggregazione e di inserimento nella vita sociale.

Per orti sociali si intende un appezzamento di terreno delle dimensioni di circa 25 mq sito in Via Baldichieri, destinato alla produzione di ortaggi piccoli frutti (a titolo esemplificativo: fragole, mirtilli, lamponi e ribes) e di fiori, per i bisogni dell'assegnatario e dei suoi familiari, con divieto di farne commercio.

Art. 2 - Per l'assegnazione degli orti i cittadini dovranno presentare domanda, secondo modalità e tempi stabiliti dalla Giunta Comunale, e possedere i seguenti requisiti:

- essere pensionato/a o persona non titolare di pensione (casalinga, disoccupato, cassa integrato o lavoratore in mobilità);
- essere residente nel territorio comunale;
- non possedere terreno ortivo coltivabile sul territorio di Monale e comuni limitrofi da parte del nucleo familiare.

Art. 3 - Si potrà assegnare l'orto anche a persone che si trovino in condizioni sociali particolarmente disagiate.

Art. 4 - L'assegnazione degli orti liberi avviene in base a graduatoria formata in relazione alle seguenti precedenze poste in ordine di importanza:

- a) condizioni sociali particolarmente disagiate;
- b) stato di disoccupazione (non titolare di pensione): il disoccupato precede tutti gli altri;
- c) l'età: il più vecchio precede il più giovane;
- d) la data di presentazione della domanda: chi ha presentato prima in ordine di tempo, entro il periodo fissato dalla Giunta Comunale, ha precedenza;
- e) in caso di parità per l'assegnazione si ricorrerà ad estrazione a sorte.

Nell'ipotesi in cui a seguito della formazione della graduatoria rimangano esclusi uno o più soggetti, questi avranno precedenza rispetto agli aventi i requisiti di cui ai punti c) e d) nell'assegnazione infratriennale, nel caso in cui si verifichi durante detto periodo una rinuncia o una decadenza o una vacanza di una delle assegnazioni effettuate.

Art. 5 - Non possono essere assegnati più orti a più persone appartenenti al medesimo nucleo familiare.

Art. 6 - Una volta esaurita la graduatoria ottenuta secondo i precedenti articoli, nel caso di disponibilità si potranno assegnare gli orti, in base alle precedenze di cui all'art. 4,

anche a persone senza i requisiti previsti ai precedenti articoli, solo in concessione annuale per cui detti orti dovranno essere resi disponibili per l'anno successivo.

Art. 7 - Viene assegnato al Parroco di Monale un appezzamento che sarà coltivato dai ragazzi, con l'intento di avvicinare i giovani al valore della terra.

Il raccolto sarà destinato a persone in difficoltà.

Regole sulla conduzione degli orti

Art. 8 - L'orto non è cedibile, non può essere dato in affitto, e deve essere coltivato direttamente dall'assegnatario insieme al coniuge o convivente, con l'eventuale collaborazione di altri familiari.

Art. 9 - L'appezzamento deve essere condotto con particolare attenzione al decoro visivo, al rispetto ambientale e alla produzione ecologica, nel rispetto delle leggi e regolamenti comunali, in particolar modo per quanto riguarda il divieto di abbandono dei rifiuti e materiali con l'obbligo di pulizia delle aree limitrofe.

I residui vegetali prodotti dovranno essere depositati in apposite compostiere o interrati nel proprio orto.

Art. 10 - Sono vietate: la costruzione di capanni o baracche, la recinzione anche parziale degli orti con siepi di qualsiasi tipo, la coltivazione di qualsiasi specie vegetale che non siano ortaggi o piccoli frutti, con l'eccezione di fiori a scopo ornamentale.

Sono consentite eventuali coperture tipo serra (max 1,8 mt di altezza), tunnel e reti antigrandine in modo provvisorio e stagionale e devono rispettare la distanza di almeno 30 cm. dai confini.

Durata dell'assegnazione

Art. 11 – Salvo il caso previsto all'art. 6, la concessione dell'orto avrà durata triennale a partire dalla data di assegnazione dello stesso. Allo scadere del triennio l'assegnatario dovrà rilasciare il terreno libero, mentre rimarranno a beneficio del fondo i lavori, gli impianti e le colture eseguite durante il periodo di concessione, senza che il Comune sia tenuto a corrispondere indennità o compenso alcuno.

Uso dell'assegnazione

Art. 12 – Gli assegnatari sono tenuti a rispettare il numero di orto assegnato dal Comune e a rispettare i limiti del terreno loro concesso.

L'assegnazione avviene su indicazione dell'assegnatario con riferimento alla graduatoria. Le assegnazioni da effettuarsi in base alle future graduatorie avverranno, in caso di presenza di precedenti assegnatari, garantendo a questi ultimi l'attribuzione del numero di orto assegnatogli in precedenza.

Riassegnazioni

Art. 13 - La rinuncia all'orto viene presentata al Comune che curerà la riassegnazione dell'orto libero sulla base di quanto disposto all'art. 4.

Art. 14 - In caso di decesso dell'assegnatario, l'orto sarà assegnato, se richiesto, al coniuge o al convivente nel medesimo nucleo familiare, solo se in possesso dei requisiti previsti all'art. 2.

In mancanza dei requisiti si curerà la riassegnazione dell'orto libero sulla base di quanto disposto all'art. 4.

Art. 15 - In caso di revoca dell'autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale, decorsi 15 giorni dal ricevimento della comunicazione notificata con lettera raccomandata, l'orto verrà riassegnato sulla base di quanto disposto all'art. 4.

Decadenza dell'assegnazione

Art. 16– Sono cause di decadenza dall'assegnazione dell'orto:

- la rinuncia da parte dell'assegnatario;
- il decesso dell'assegnatario;
- il trasferimento di residenza in altro comune;
- il ricevimento di nr. 2 contestazioni per il mancato rispetto degli articoli di cui sopra e degli obblighi e dei divieti di cui ai successivi articoli;
- la cessione a terzi della coltivazione.

Ogni motivo di decadenza verrà tempestivamente comunicato all'interessato. L'orto dovrà essere lasciato libero entro 15 giorni dalla notifica della decadenza, indipendentemente dalla scadenza naturale.

Obblighi e divieti

Art. 17– Gli assegnatari si impegnano formalmente a rispettare tutte le norme previste dal presente regolamento ed in particolare attenersi ai seguenti obblighi e divieti:

E' fatto obbligo di:

- tenere puliti ed in buono stato di manutenzione le parti comuni, viottoli, deposito, cisterna d'acqua;
- non recare disturbo al vicinato.

E' fatto divieto di:

- realizzare modifiche che alterino il lotto assegnato;
- tenere incolto il proprio orto;
- danneggiare gli altri orti;
- utilizzare l'acqua per scopi diversi dall'innaffiatura del terreno;
- tenere cani o animali negli orti;
- allevare ogni specie di animale;
- accendere stoppie, rifiuti e fuochi di qualsiasi genere;
- coltivare piante di alto fusto;
- usare o tenere in deposito sostanze antiparassitarie e prodotti erbicidi di qualsiasi tipo.

Uso dell'acqua

Art. 18 - Ciascun concessionario dovrà provvedere autonomamente all'irrigazione del proprio orto.

Attrezzi e materiale da lavoro

Art. 19 - L'area potrà essere dotata di un deposito dove dovranno essere custoditi gli attrezzi. Gli attrezzi sono di proprietà degli assegnatari.

Responsabilità

Art. 20 - Ogni danno, furto, manomissione, infortunio, incidente, che l'assegnatario possa subire o causare a terzi sarà ad esso esclusivamente imputabile. L'Amministrazione Comunale resta pertanto sollevata da ogni responsabilità civile e penale.

Scuole prima infanzia e primarie

Art. 21 - All'interno dell'area coltivata ortiva, qualora ve ne fosse richiesta, possono essere riservati spazi da destinare a finalità educative e didattiche dei bambini delle scuole della prima infanzia e primarie di Monale, purché gestiti in collaborazione con gli insegnanti e gli assegnatari stessi.

Disposizioni finali

Art. 22 - L'Amministrazione Comunale, titolare del terreno, lo cede in uso gratuito agli assegnatari.

Con la firma dell'assegnazione gli ortolani si impegnano a coltivare il lotto di terreno e al rispetto dei regolamenti vigenti. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento all'Amministrazione Comunale di Monale

Art. 23 - Il presente regolamento è passibile di modifiche che potranno essere adottate successivamente dall'Amministrazione Comunale sulla base delle esperienze maturate durante il periodo iniziale di applicazione, nonché in base a norme e suggerimenti. Le eventuali innovazioni, pena la decadenza dell'assegnazione, dovranno essere integralmente accettate dagli assegnatari.

Art. 24 - L'Amministrazione Comunale può disporre, con atto unilaterale, per esigenze di interesse pubblico la soppressione o la revoca di alcuni orti, senza alcun indennizzo agli assegnatari.

Art. 25 - Spetta alla Giunta comunale dirimere eventuali controversie tra gli assegnatari nonché adottare tempestivamente provvedimenti per regolare eventi o fattispecie eccezionali.